

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO (Schema di ...)

UTILIZZABILE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE

Conforme alle disposizioni del Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 e alle integrazioni in seguito a tutte le innovazioni fino al 12 aprile 2010 (pubblicazione del decreto legislativo n. 53 del 2010, in vigore dal 27 aprile 2010)

Note introduttive

Nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale di cui all'articolo 5 del Codice dei contratti, restano fondamentali i riferimenti al d.P.R. n. 554 del 1999 (in generale), al d.P.R. n. 34 del 2000 (in relazione alla qualificazione degli operatori economici) che saranno sostituiti dal Nuovo Regolamento generale, nonché il d.m. n. 145 del 2000 (capitolato generale).

Elemento fondamentale è lo «schema di contratto», del quale il capitolato speciale d'appalto è un allegato (si vedano i regolamenti citati), che deve contenere la disciplina del rapporto bilaterale tra le parti con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni e riprese dei lavori;
- d) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
- e) liquidazione dei corrispettivi;
- f) controlli;
- g) modalità e termini del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione;
- h) modalità di risoluzione delle controversie.

A ben vedere, quindi, tutta la parte strettamente contrattuale potrebbe essere espulsa dal capitolato speciale in quanto prevista nello schema di contratto. Peraltro tale conclusione è abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo del tutto evidente che sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e nel capitolato generale d'appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica che non sia una mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato.

Si deve notare che con l'entrata in vigore del Codice dei contratti, il capitolato generale non è ad applicazione obbligatoria, ma solo in quanto espressamente richiamato nel Capitolato speciale, a differenza di quanto avveniva in precedenza (in forza dell'articolo 3, comma 5, dell'abrogata legge n. 109 del 1994), ripristinando il regime di applicazione residuale com'era per il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962.

Inoltre, lo schema di contratto era un elaborato già previsto dall'abrogato decreto ministeriale 29 maggio 1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in tutt'uno con il capitolato speciale, dalle norme sulle tariffe professionali, (Tabella B, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144).

Il risultato finale, con il completamento della disciplina regolamentare sopra accennata, è un sostanziale svuotamento della parte "normativa" del capitolato speciale d'appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni tecniche da applicare allo specifico lavoro oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale deve essere composto da due parti (articolo 45, comma 3, regolamento generale):

- nella prima parte sono previsti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente deducibili dagli atti progettuali;
- nella seconda parte devono essere previste le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle prestazioni, le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza.

Il capitolato deve indicare altresì le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione alla tipologia del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura) e l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma esecutivo dei lavori.

Inoltre, per interventi di particolare complessità, deve imporre l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un "piano di qualità di costruzione e di installazione", da approvarsi dalla direzione dei lavori. In tali casi il capitolato suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:

- a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
- b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
- c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

La proposta di capitolato speciale pertanto è fondata su una parte "normativa" o "contrattuale", che integra sia lo schema di contratto, sia il capitolato generale.

Le restanti parti del capitolato sono lasciate all'apprezzamento tecnico del progettista in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi. Anche se pare naturale che, nel tempo, si renderà necessaria una ulteriore correzione e nuova modulazione dei contenuti economici del rapporto tra le parti che coprono un'area, in termini di competenza, che si sovrappone parzialmente ai contenuti dello schema di contratto, della parte prima del capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale.

Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nell'atto di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma integrante i progetti, dello stesso regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Si deve inoltre prestare attenzione alla difficoltà operativa che appare più rilevante, consistente nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e misura) in relazione alle diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al ribasso percentuale), secondo il complesso schema ad incastri risultante dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti. Con i limiti derivanti dall'impostazione legislativa e, in particolare, dal rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e misura, facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura), l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo (negli appalti misti a corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti a corpo, o di contratti a misura, anche quei contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la presenza di questi ultimi infatti non muta la tipologia del contratto.

Come noto il Codice dei contratti ha rimosso i limiti e le condizioni per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo 82). Questo comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con modifiche modeste sotto il profilo formale ma significative sotto il profilo sostanziale, sotto forma di opzioni che l'operatore deve scegliere in sede di redazione del medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell'elevato grado di flessibilità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'interno della quale il progettista può prevedere (o il responsabile del procedimento può imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili, si dovrà fare attenzione a che la scelta delle diverse opzioni sia coerente con gli obiettivi prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta "offerta tecnica" (i cui elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di gara integrano la progettazione con valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale e non obbligatoria, potrebbero essere previste (ad esempio) offerte di ribasso sui tempi di esecuzione.

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza di cui all'articolo 131, comma 3, del Codice dei contratti e al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, seppure in genere stabiliti a corpo come desunti dal piano di sicurezza, essi possono essere previsti (ricorrendone le circostanze) anche parzialmente o totalmente a misura ed, eccezionalmente, in economia. Ovviamente anche tali oneri, che costituiscono parte integrante del contratto ancorché non oggetto dell'offerta, sono da contabilizzare di conseguenza a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni progettuali. Sul punto si condivide la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui

contratti 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore dell'esposizione separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei soli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso, sopprimendo la illogica indicazione separata dei cosiddetti "oneri diretti" incorporati nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, i quali, appunto perché incorporati nei predetti prezzi (anche in sede di analisi) non hanno ragione di essere esposti separatamente al fine di essere sottratti al ribasso di gara.

In tal senso pare oggi deporre anche il Capo 2, punto 2.1.2, lettera c), dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

La proposta è completata da alcune tabelle, contenenti elementi essenziali del capitolato speciale e pertanto parti integranti e sostanziali del medesimo, aventi la finalità di razionalizzare l'esposizione dei contenuti tecnico-economici dei lavori, in modo da consentire una consultazione rapida da parte degli operatori oltre che una più facile acquisizione dei dati necessari alla formazione dei bandi di gara, alla stipulazione formale dei contratti e, non ultimo, agevolare la compilazione delle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici (in particolare le schede A), in attuazione dell'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti.

Aggiornamenti inclusi

1. Il decreto ministeriale (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (in vigore dal 28 marzo 2008), in materia di impianti, ha sostituito il d.P.R. n. 447 del 1991, la legge n. 46 del 1990 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16) e gli articoli da 107 a 121 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia). Queste norme sono pertanto abrogate in forza dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, a partire appunto dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale. Il Capitolato Speciale riflette la modifica dei relativi riferimenti normativi
2. Dal 23 marzo 2008, per le stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, o società a totale partecipazione pubblica, i pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00 (in acconto o a saldo) sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. Gli articoli sui pagamenti riportano la predetta clausola.
3. Tutti i riferimenti ai decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996 sono stati modificati e aggiornati al decreto legislativo n. 81 del 2008; tutti i riferimenti al d.P.R. n. 222 del 2003 sono stati soppressi e sostituiti dall'allegato XV al predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Con la soppressione dei libri matricola e l'introduzione del libro unico del lavoro, ad opera dell'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, è stato adeguato il riferimento in tema di verifiche dei lavoratori prevista all'articolo 52, comma 4, già articolo 51 (articolo 57, comma 4, già articolo 56, per l'appalto integrato).
5. Con l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ad opera dell'articolo 3, comma 8, della legge 2 agosto 2008, n. 129, sono stati soppressi gli adempimenti formali connessi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (responsabilità che resta ferma ma prescinde dalla documentazione richiesta in precedenza); conseguentemente sono stati soppressi i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 48, già articolo 47 (articolo 53, già articolo 52, per l'appalto integrato).
6. Con la soppressione dell'obbligo di qualificazione e del divieto di subappalto delle lavorazioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, sono state apportate le seguenti modificazioni:
 - 6.a. all'articolo 4 (versione con presenza di categorie scorporabili), sono soppressi l'obbligo di qualificazione e il divieto di subappalto ed è introdotto l'obbligo di subappalto in assenza di qualificazione, per le predette lavorazioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti;
 - 6.b. all'articolo 47, comma 1, già articolo 46 (articolo 52, già articolo 51, per l'appalto integrato) le limitazioni al subappalto sono state adeguate alla nuova disciplina;
 - 6.c. all'articolo 49, comma 1, già articolo 48 (articolo 54, già articolo 53, per l'appalto integrato) è stato introdotto l'obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori che eseguono le lavorazioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.
7. È stato introdotto un nuovo articolo 32 (articolo 36 per l'appalto integrato) per adeguare il capitolato alla nuova formulazione dell'articolo 133 del Codice di contratti come modificato dal terzo decreto correttivo, con la disciplina del pagamento anticipato di taluni materiali.

8. Pur non avendo influenza sul testo dei modelli di Capitolato, il terzo decreto correttivo ne modifica il loro ambito di utilizzo. Infatti viene soppressa la liberalizzazione delle tipologie contrattuali prevista dalla versione precedente del Codice (dove la stazione appaltante poteva decidere di ricorrere indifferentemente ai contratti "a corpo", "a misura" o a "corpo e misura"), ripristinando il regime vincolistico introdotto dall'abrogata legge n. 109 del 1994. Pertanto, in base alle modifiche dell'articolo 53, comma 4:
- 8.a. tutti i contratti di **solà esecuzione**, di norma, devono essere appaltati "a corpo" (con l'uso del relativo «*CSA_corpo, Capitolato a corpo*») o, alle condizioni eccezionali di cui al citato articolo 53, comma 4, "a corpo e misura" (con l'uso del relativo «*CSA_corpomisura, Capitolato a corpo e misura*»);
- 8.b. tutti i contratti di **progettazione ed esecuzione** (appalti integrati e appalti-concorso) devono essere appaltati esclusivamente "a corpo" (con l'uso del relativo «*CSA_corpo_appalto_integrato, Capitolato a corpo per appalti integrati*» nel primo caso, con l'utilizzo di un capitolato prestazionale,⁽¹⁾ nel secondo caso);
- 8.c. in deroga a quanto previsto al punto 8.a, è prevista la facoltà di appaltare interamente "a misura" i contratti di **solà esecuzione** di importo inferiore a 500.000, euro (con l'uso del relativo «*CSA_misura, Capitolato a misura*»);
- 8.d. in deroga a quanto previsto ai punti 8.a e 8.b, è prevista la facoltà di appaltare interamente "a misura" tutti i contratti (sia di **solà esecuzione** - con l'uso del relativo «*CSA_misura, Capitolato a misura*» - che di **progettazione ed esecuzione**⁽²⁾) relativi a lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni, di qualunque importo.
9. E' stata modificata marginalmente la disciplina del subappalto all'articolo 49 (articolo 54 per l'appalto integrato) in relazione all'obbligo del pagamento diretto dei subappaltatori in presenza di strutture, impianti e opere speciali parzialmente subappaltabili ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.
10. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto decreto "anticrisi") il DURC non deve più essere richiesto all'impresa in ma deve essere richiesto d'ufficio dalla Stazione appaltante. In tal senso sono adeguati l'articolo 13, commi 4 e 5 (articolo 15 per l'appalto integrato), l'articolo 27, comma 8, lettera a) (articolo 31 per l'appalto integrato) e 49, comma 2 (articolo 54 per l'appalto integrato).
11. Il Capitolato è reso coerente con il d.lgs. n. 81 del 2008 come profondamente modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009. In conseguenza è riscritto integralmente l'articolo 41 (articolo 46 per l'appalto integrato) con gli adempimenti in materia di sicurezza da porre in atto prima della consegna dei lavori. Sono inoltre modificati gli articoli da 42 a 45 (articoli da 47 a 50 per l'appalto integrato) sempre in materia di sicurezza nei cantieri, per renderli coerenti con le nuove disposizioni. Per gli stessi motivi sono altresì parzialmente modificati l'articolo 47 e 48 (articoli 52 e 53 per l'appalto integrato) in materia di subappalto.
12. Il Capitolato è reso coerente con il d.lgs. n. 53 del 2010 (in vigore dal 27 aprile 2010) in materia di:
- 12.a. limitazioni all'inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto con adeguamento dell'articolo 13 (articoli 13 e 15 per l'appalto integrato);
- 12.b. con le innovazioni in materia di arbitrato, con riscrittura dell'articolo 51 (articolo 56 per l'appalto integrato);
- 12.c. l'introduzione di un nuovo articolo 63 (articolo 68 per l'appalto integrato) che rinvia alla disciplina del Codice dei contratti in materia di dichiarazione di inefficacia del contratto in seguito a provvedimento giurisdizionale di annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

¹ Il Capitolato prestazionale per l'appalto-concorso ex art. 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, non è disponibile in quanto non standardizzabile in relazione alla grande varietà di possibili condizioni.

² In caso di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, a misura, sarà facilmente adattabile la combinazione tra *CSA_misura* e *CSA_appalto_integrato*; in caso di appalto-concorso ex art. 53, comma 2, lettera c), si rinvia alla nota precedente.

LAVORI INTERAMENTE «A MISURA»

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, i lavori **a misura**:

- possono essere appaltati mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

Pur in presenza della possibilità di appaltare i lavori a misura mediante offerta a prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al ribasso percentuale.

La previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo senza che ciò muti la caratteristica dell'appalto da contratto "a misura" a contratto "a corpo e misura" (circostanza che farebbe sorgere l'obbligo di appaltare i lavori esclusivamente mediante l'offerta a prezzi unitari); a tale conclusione si può giungere in ragione del fatto che gli oneri per la sicurezza, ancorché compresi nel contratto, sono stabiliti a priori dalla stazione appaltante e i concorrenti non hanno alcuna possibilità, in sede di gara, di sindacarne il contenuto economico e il relativo corrispettivo.

LAVORO INTERAMENTE «A CORPO»

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, il lavoro **a corpo**:

- possono essere appaltati mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta;
- possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

Pur in presenza della possibilità di appaltare i lavori a corpo mediante offerta a prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al ribasso percentuale.

Il criterio dell'offerta di ribasso sull'importo a base d'asta (metodologicamente identica, ai fini della gara, a quella di ribasso sull'elenco prezzi) non necessita di alcuna specificazione regolamentare.

LAVORI «A CORPO E MISURA»

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3), del Codice dei contratti, i lavori **a corpo e misura**:

- devono essere appaltati **esclusivamente** mediante offerta a prezzi unitari.

*Ai sensi dell'articolo 45, comma 9, del d.P.R. n. 554 del 1999 e dell'articolo 40, comma 9, del Nuovo Regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è **in parte a corpo e in parte a misura**, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. **I lavori a misura sono indicati nel provvedimento di approvazione del progetto con puntuale motivazione di carattere tecnico** e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.*

La previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo, interamente a misura ovvero parte a corpo e parte a misura, anche in presenza di un contratto "a corpo e misura".

LAVORI «IN ECONOMIA»

I lavori in economia non hanno autonomia propria nel presente capitolato.

I lavori esclusivamente in economia (lavori extracontrattuali, previsti nel quadro economico tra le somme a disposizione) sono infatti regolati da norme diverse e speciali dai lavori da appaltare in via ordinaria, sia dall'articolo 125 del Codice dei contratti che dal regolamento generale.

Per quanto riguarda i lavori in economia "contrattuali", cioè quella parte di lavori che in un contratto ordinario (a corpo, a misura o a corpo e misura) sono previsti in economia, la loro presenza, sempre eccezionale e motivata dall'impossibilità di prevedere la valutazione a corpo o, in subordine, a misura, di determinate, non muta la sostanza del contratto che rimarrà a corpo, a misura o a corpo e misura, a prescindere dai lavori in economia.


I lavori in economia "contrattuali", non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

MODELLI REDATTI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE
(da utilizzare fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale,
prevista per il mese di gennaio 2011)

File «2009_LAVORI_CSA.zip»

- 0)- File «*aammgg_CSA_leggimi.pdf*» questo file
- 1)- File «*CSA_misura.doc*» capitolato per lavori a misura
- 2)- File «*CSA_corpomisura.doc*» capitolato per lavori a corpo e misura
- 3.a)- File «*CSA_corpo.doc*» capitolato per lavori a corpo
- 3.b)- File «*CSA_corpo_appalto_integrato.doc*» capitolato per appalti integrati a corpo
- 4.a)- File «*contratto.doc*» schema di contratto d'appalto
- 4.b)- File «*contratto_appalto_integrato.doc*» schema di contratto d'appalto integrato
- 5)- File «*offerta_ribasso.doc*» modello per l'offerta di ribasso percentuale
- 6)- File «*offerta_unitari.doc*» lista per l'offerta a prezzi unitari
- 7)- File «*offerta_oepv.doc*» modello per l'offerta economicamente più vantaggiosa

Individuazione delle categorie scorporabili e subappaltabili
(articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti; articoli 72, 73, 74 e 95 del d.P.R. n. 554 del 1999)



(*) ipotesi sotto osservazione

(b1) = lavori e opere speciali ex art. 72, comma 4, del regolamento (rilevanti ai fini dell'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti)

OG 12	Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 16	Impianti per centrali elettriche
OS 17	Linee telefoniche
OS 18	Componenti in acciaio
OS 19	Reti telecomunicazione
OS 20	Rilevamenti topografici
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
OS 33	Coperture speciali

(b2) = altre categorie specializzate (OS) diverse da (b1)

OS 1	Lavori in terra
OS 6	Finiture ... in materiali lignei, plastici, metallici
OS 7	Finiture di natura edile
OS 8	Finiture di natura tecnica
OS 9	Impianti segnaletica luminosa e sicurezza traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 12	Barriere e protezioni stradali
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 23	Demolizioni di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 34	Sistemi antirumore per mobilità

CONTRATTI A CORPO, A MISURA, A CORPO E MISURA (articolo 53, commi 2 e 4, del Codice)

